



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvata la Legge di conversione del “Decreto salva risparmio”

Pubblicata in italiano la UNI ISO 37001 sulla lotta alla corruzione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

Amministratori responsabili per insolvenza fraudolenta in caso di stipula di contratti quando il dissesto è conclamato

L’amministratore delegato non è un creditore chirografario

Soggette a fallimento le c.d. società in house

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Condanna per lite temeraria ai soci che non dimostrano la responsabilità dell’amministratore

La clausola compromissoria non è vessatoria se è stata concordata dalle parti

Nulla la delibera assembleare in caso di mancata convocazione del socio “irrilevante”

Approvata la Legge di conversione del “Decreto salva risparmio”

Legge del 17 febbraio 2017 n. 15

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2017 n. 43 la Legge 17 febbraio 2017 n. 15 per la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”. In particolare, con la Legge in commento, è stato approvato in via definitiva il provvedimento per la ricapitalizzazione precauzionale degli istituti di credito in crisi, il quale prevedeva che venissero messe a disposizione dei predetti istituti delle risorse pari a 20 miliardi di euro per il 2017. Beneficerà *in primis* delle predette risorse il Monte dei Paschi di Siena, il quale necessita di 8,8 miliardi di euro. A seguire, le altre risorse verranno messe a disposizione di altri istituti, tra cui la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca. Tra le novità introdotte si segnala altresì la previsione di un tetto massimo agli stipendi dei manager, nonché l’introduzione di nuovi criteri per la determinazione del prezzo delle azioni da attribuire ad azionisti e creditori delle banche quotate, soggette a ricapitalizzazione.

[torna su](#)

Pubblicata in italiano la UNI ISO 37001 sulla lotta alla corruzione

UNI ISO 37001 di ottobre 2016

È stata resa disponibile in lingua italiana la UNI ISO 37001, ovvero la nuova norma anti-corruzione pubblicata ad ottobre 2016 dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, contenente, appunto, i “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo”. In particolare, la norma in oggetto fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, con l’ottica di integrare il sistema di gestione complessivo. Mediante la UNI ISO 37001 viene dunque fornito un riferimento di buona pratica affinché le diverse tipologie di organizzazioni possano creare un sistema di gestione efficiente nel rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione. I requisiti della norma sono concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti delle organizzazioni) indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell’attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit.

[torna su](#)

Amministratori responsabili per insolvenza fraudolenta in caso di stipula di contratti quando il dissesto è conclamato

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 23 febbraio 2017 n. 8893

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il reato d’insolvenza fraudolenta, previsto dall’art. 641 cod. pen., in capo agli amministratori di una società, in caso di stipula di contratti di acquisto quando lo stato d’insolvenza della società era già conclamato. In particolare, respingendo la tesi di una responsabilità oggettiva, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità penale personale degli amministratori derivante da un comportamento omissivo gravemente doloso coincidente con la mancata rappresentazione dello stato di insolvenza alle controparti, con il preordinato proposito di ottenere una serie di prestazioni pur sapendo di non poter adempiere alle conseguenti obbligazioni di pagamento. Pertanto i giudici di legittimità, dalla decisione degli amministratori di tacere sullo stato di insolvenza per continuare a stipulare con terzi nuovi contratti, hanno dedotto l’esistenza non di un semplice inadempimento contrattuale ma la volontà degli amministratori stessi di non adempiere alla prestazione dovuta.

[torna su](#)

L'amministratore delegato non è un creditore chirografario

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 febbraio 2017 n. 4406

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il credito vantato dall'amministratore delegato per l'attività gestoria non ha natura di privilegio generale come i crediti di lavoro. Infatti, nei confronti dell'amministratore delegato non si applica la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, né sussiste un contratto d'opera, dal momento che le attività svolte dall'amministratore delegato non vengono determinate a priori, inoltre non è possibile inquadrare l'attività in parola nell'ambito di una prestazione d'opera intellettuale. Per tali ragioni, il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, non è assistito dal privilegio generale previsto dall'art. 2751-bis n. 2 cod. civ.

[torna su](#)

Soggette a fallimento le c.d. società *in house*

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 7 febbraio 2017 n. 3196

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che possono essere dichiarate fallite le c.d. "società *in house*", ovvero quelle società di capitali (nel caso di specie una S.r.l.), partecipate da enti pubblici ed affidatarie di servizi di interesse pubblico. Invero, ad avviso della Suprema Corte, dal momento che il Legislatore ha concesso la possibilità di perseguire l'interesse pubblico mediante lo strumento privatistico, ovvero mediante delle società, è conseguentemente logico che queste ultime assumano i rischi connessi alla loro insolvenza. Qualora così non fosse, infatti, verrebbero violati i principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che entrano in rapporto con le società *in house*, nonché le ordinarie regole della concorrenza. Inoltre, ricorda la Suprema Corte, l'art. 1 della L.F. nell'individuare i soggetti esclusi dalla disciplina del fallimento, indica esclusivamente "gli enti pubblici" e non anche le "società pubbliche".

[torna su](#)

Condanna per lite temeraria ai soci che non dimostrano la responsabilità dell'amministratore

Tribunale di Milano – Sentenza del 3 novembre 2016 n. 12266

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha affermato che i soci di una S.r.l., che agiscono mediante un'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, possono essere condannati per lite temeraria nel caso in cui non riescano a dimostrare il dolo degli amministratori. In particolare, nel caso di specie, i soci ritenevano sussistente la responsabilità degli amministratori, in quanto questi ultimi avrebbero fornito ai vari soci una documentazione non corrispondente alla reale situazione economica della società. Tuttavia, nonostante le gravi accuse, i soci non sono riusciti a fornire alcuna prova dell'eventuale interesse di questi ultimi a mostrare una situazione non rispondente al vero, ovvero non è stato dimostrato il dolo degli amministratori. Per tale ragione, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente in capo ai soci la responsabilità da lite temeraria, perché infondate e pretestuose si sono rivelate le domande avanzate dai soci, i quali mediante l'azione giudiziaria volevano solo rovesciare sugli amministratori le conseguenze di proprie scelte di investimento sbagliate.

[torna su](#)

La clausola compromissoria non è vessatoria se è stata concordata dalle parti

Tribunale di Treviso – Sentenza del 3 novembre 2016 n. 2672

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Treviso ha dichiarato che non può essere considerata clausola vessatoria, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., la clausola compromissoria che è stata oggetto di discussione tra le parti contrattuali. Infatti, secondo il Tribunale di Treviso, la tutela predisposta dall'art. 1341 cod. civ. in favore del contraente debole avverso le condizioni generali di contratto, opera esclusivamente nel caso in cui il contenuto delle disposizioni contrattuali sia tale da rendere queste ultime inidonee a regolare in modo uniforme il rapporto contrattuale.

[torna su](#)

Nulla la delibera assembleare in caso di mancata convocazione del socio “irrilevante”

Tribunale di Roma – Sentenza del 17 ottobre 2016 n. 19326

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che la delibera assembleare di una società di capitali è nulla nel caso in cui uno dei soci non sia stato convocato, anche qualora la quota di partecipazione di quest'ultimo non sia rilevante ai fini della formazione del quorum deliberativo necessario per assumere la delibera in questione. In particolare, nel caso di specie il Tribunale di Roma non ha ritenuto sussistente un problema di prova di resistenza. Invero, ai fini della pronuncia di nullità ciò che rileva non è il possibile esito della votazione né la possibilità del socio escluso dall'assemblea di influire sul voto medesimo, ma la possibilità del socio escluso di influire sulla discussione assembleare. Per tale ragione, la deliberazione è nulla anche quando la convocazione sia stata omessa con riferimento a un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto influire sull'esito della votazione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it